

Regione Piemonte

Provincia di Torino



Comune di Alpignano

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

TITOLO ELABORATO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ELABORATO n° -	SCALA	DATA 31/01/2013	REDATTO	P.A.Donna Bianco
			CONTROLLATO	P.A.Donna Bianco
			APPROVATO	P.A.Donna Bianco
NOME FILE	PCA-NTA 31/01/2013			
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI		
	06/07/2012	Emissione		
1	31/01/2013	Adeguamento a D.G.R. 24-4049 del 27/06/2012		

COMUNE DI ALPIGNANO

PROGETTISTA

ECOPLANs.r.l
SOCIETA' DI INGEGNERIA
& ARCHITETTURA AMBIENTALE
10154 TORINO Via S.Botticelli, 57
Arch. P.A. Donna Bianco
(DGR Regione Piemonte n.42-16518 del 10/2/1997)

SOMMARIO

ART. 1	RIFERIMENTI PRELIMINARI	2
ART. 2	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ZONE OMOGENEE.....	2
ART. 3	LIMITI ACUSTICI DI ZONA.....	3
ART. 4	SORGENTI SONORE.....	5
ART. 5	ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	5
ART. 6	ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	5
ART. 7	FASCE CUSCINETTO	6
ART. 8	FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	6
ART. 9	AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	6
ART. 10	LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.....	7
ART. 11	LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	8
ART. 12	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE	9
ART. 13	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	9
ART. 14	VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	10
ART. 15	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	10
ART. 16	INTERVENTI DI RISAMENTO ACUSTICO	11
ART. 17	PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO	11
ART. 18	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DI ALTRI SOGGETTI.....	11
ART. 19	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	12
ART. 20	COMUNICAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	12
ART. 21	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	12
ART. 22	SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
ART. 23	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13

ART. 1 RIFERIMENTI PRELIMINARI

Il Comune di Alpignano ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ai sensi dell'art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

L'elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento "Criteri per la classificazione acustica del territorio", allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" ed emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della L.R. 52/2000.

Il Piano di Classificazione Acustica comprende l'intero territorio comunale.

L'attuazione del Piano di Classificazione Acustica avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti norme e sulla base di quanto riportato nella Relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie di fase IV-a e di fase IV-b, nonché nell'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

La Classificazione Acustica del Comune di Alpignano è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-descrittiva della classificazione acustica del Comune di Alpignano;
- Tavole grafiche;
- Norme tecniche di attuazione.

In caso di dubbi interpretativi si farà riferimento alla normativa che disciplina il settore ed al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree acustiche, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Le presenti norme tecniche saranno oggetto di aggiornamento nelle modalità previste nel successivo art. 19.

Al Piano di classificazione acustica comunale viene data pubblicità nelle modalità previste nel successivo art. 20.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ZONE OMOGENEE

La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

CLASSE I - aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ART. 3 LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge Quadro 447/95:

- a) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- b) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 1 DPCM 14/11/1997, Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2 DPCM 14/11/1997, Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3 DPCM 14/11/1997, Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

ART. 4 SORGENTI SONORE

Fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture di trasporto e per le attività sono soggette ad eventuale autorizzazione comunale in deroga, all'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", di cui al precedente articolo 3, secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono dettate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono dettati dal D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

ART. 5 ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Qualora il clima acustico risultante da rilevamenti evidenzia una situazione di superamento dei valori limite di zona indicati in Tabella 2, il Comune, sulla base della valutazione dei fattori che determinano detta situazione, procede alla determinazione:

- a) se ricorrano le condizioni per la revisione del Piano di Classificazione Acustica;
- b) se occorre richiedere interventi di risanamento acustico a specifici Soggetti (successivo articolo 16);
- c) se occorre attuare un Piano di Risanamento Acustico Comunale (successivo art. 17).

ART. 6 ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Relativamente alle zone appartenenti a classi acustiche differenti, in applicazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Alpignano, si possono presentare due possibili scenari:

- scenario di compatibilità;
- scenario di incompatibilità.

Scenario di compatibilità: si rientra in questo scenario se il clima acustico risultante da rilevamenti risulta essere conforme ai valori limite di zona indicati in Tabella 2 e le classi acustiche delle aree confinanti non differiscono per più di 5 dB(A).

Scenario di incompatibilità: si ricade nello scenario di incompatibilità se il clima acustico risultante da rilevamenti evidenzia una situazione di superamento dei valori limite di zona indicati in Tabella 2 o le classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso, sulla base della valutazione dei fattori che determinano detta situazione, il Comune procede alla determinazione:

- a) se ricorrano le condizioni per la revisione del Piano di Classificazione Acustica;
- b) se occorre richiedere interventi di risanamento acustico a specifici Soggetti (successivo articolo 18);
- c) se occorre attuare un Piano di Risanamento Acustico Comunale.

ART. 7 FASCE CUSCINETTO

Le fasce “cuscinetto” inserite nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Alpignano e definite ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. 52/2000, determinano una discordanza tra il clima acustico confacente alla destinazione d’uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse.

Al fine di prevenire gli effetti potenziali derivanti da tale incongruenza si stabilisce che:

- i nuovi edifici a destinazione residenziale ricadenti in un’area normativa del P.R.G.C. inserita all’interno di una fascia cuscinetto e in tale ambito classificata in una o più classi superiori a quella definita nella fase di omogeneizzazione della classificazione acustica (Fase III), devono essere realizzati secondo standard funzionali orientati al massimo contenimento del rumore negli ambienti di vita, attraverso la completa applicazione del D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (successivo articolo 15);
- i nuovi insediamenti produttivi sia di beni sia di servizi che provocano rumore o le nuove attività rumorose che si insediano all’interno di insediamenti produttivi esistenti, non devono determinare, in corrispondenza delle residenze poste nella zona confinante, il superamento dei limiti di classificazione propri della zona stessa, indipendentemente dal fatto che tali residenze ricadano in fasce cuscinetto.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva nell’ambito dei Piani di risanamento acustico (successivi articoli 16 e 17).

ART. 8 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Nel territorio del Comune di Alpignano sono presenti infrastrutture di trasporto stradale e ferroviarie.

Nell’intorno delle suddette infrastrutture specifici decreti attuativi della legge 447/1195 definiscono le fasce di pertinenza acustica di ciascuna infrastruttura ed i valori limite assoluti di immissione dell’infrastruttura all’interno della fascia di pertinenza.

I valori limite assoluti di immissione di cui al precedente articolo 3, tabella 2, non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto relativamente al rumore indotto dalle infrastrutture stesse. All’esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All’interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui all’articolo 3. Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella 2, secondo la classificazione che è stata assegnata a quella porzione di territorio.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/1997).

Nel caso di sovrapposizione di più fasce di pertinenza si applica l’art. 4, comma 2 del Decreto 29 novembre 2000 del Ministero dell’Ambiente.

ART. 9 AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera c) della L.R. 52/2000 il Piano di Classificazione Acustica individua le aree all’interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o

mobile, oppure all'aperto. Gli stralci cartografici rappresentanti tali aree sono riportati nella relazione descrittiva della zonizzazione acustica del territorio comunale.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto nel successivo articolo 12.

ART. 10 LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Alpignano, ovvero le cui fasce di pertinenza, definite ai sensi del D.P.R. 142/2004 comprendono aree situate nel territorio del Comune di Alpignano.

In applicazione di quanto stabilito dal D.P.R. 142/2004 all'interno delle rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti, del loro ampliamento in sede, delle loro varianti, delle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione sono definiti i valori limite assoluti di immissione del rumore definiti nelle seguenti tabelle 4 e 5.

Al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali deve rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 3, tabella 1, e concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 3, tabella 2.

*Tabella 4 Valori limite assoluti di immissione
per le infrastrutture di trasporto stradali esistenti*

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo (*)		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno

**Tabella 5 Valori limite assoluti di immissione
per le infrastrutture di trasporto stradali di nuova realizzazione**

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo (**)		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	160	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		a) 30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

(**)Per le scuole vale il solo limite diurno

ART. 11 LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture ferroviarie esistenti nel territorio del Comune di Alpignano, appartenenti alla categoria “infrastrutture ferroviarie esistenti con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h”.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 14.11.1997 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie è definita, a partire dalla mezzeria dei binari esterni una fascia di pertinenza di 250 metri per ciascun lato.

Per le infrastrutture ferroviarie di cui al primo comma del presente articolo, tale fascia è ulteriormente suddivisa in due parti denominate fascia A (i primi 100 metri) e B (dai 100 ai 250 metri).

Esclusivamente all'interno delle fasce di pertinenza, ed esclusivamente per il rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria, valgono i valori limite di immissione di seguito indicati:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della sopradescritta fascia A;
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della sopradescritta fascia B.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 5.

Ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, qualora i valori riportati in tabella 4 o (all'esterno delle fasce di pertinenza) i valori stabiliti dalla tabella C

del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti per il Leq in dB(A):

- a) 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole;
- c) 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori.

All'interno delle fasce di pertinenza, le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture ferroviarie devono rispettare i limiti di emissione e di immissione di cui all'articolo 3.

ART. 12 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Le attività temporanee sono oggetto di autorizzazione con deroga, rilasciata dall'Autorità Comunale, ai valori limite del Piano di Classificazione Acustica.

Le attività che possono essere considerate temporanee sono definite ai punti 2 e 3 dell'allegato alla DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga, gli obblighi dei titolari dell'autorizzazione, le modalità di controllo, nonché le modalità di revoca dell'autorizzazione o sospensione delle attività sono definite dall'Allegato alla DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049.

Le istanze di autorizzazione, sia in forma semplificata (punto 6 del citato Allegato) che in forma ordinaria (punto 7 del citato Allegato) devono essere presentate trenta giorni prima dell'avvio dell'attività a cui si riferisce l'istanza.

Le istanze di autorizzazione in forma ordinaria devono essere accompagnate da Relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico delle attività oggetto di istanza, firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale.

Detta relazione, oltre a documentare i livelli di rumore previsti e le procedure di calcolo con cui detti livelli sono stati calcolati, dovrà inoltre indicare:

- gli interventi e le misure di contenimento del rumore che il titolare dell'autorizzazione si impegna ad adottare,
- le attenzioni di carattere gestionale a cui il titolare dell'autorizzazione si dovrà attenere nella conduzione dell'attività per limitare le situazioni di disagio.

Per le attività di cantiere la Direzione Lavori degli interventi oggetto di autorizzazione in deroga eserciterà la funzione di controllo dell'Impresa circa l'attuazione dei previsti interventi di contenimento del rumore, predisponendo in tal senso uno o più Rapporti circa le attività di controllo esercitate ed i risultati acquisiti, secondo la tempistica concordata con il Settore Comunale competente in materia.

Con il rilascio dell'autorizzazione in deroga il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/2000, può imporre:

- prescrizioni tecniche per il contenimento del rumore ulteriori a quelle proposte dal richiedente,
- interventi di monitoraggio per il controllo del rumore effettivamente indotto.

ART. 13 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/1995, nonché dell'art. 10 della L.R. 52/2000, alle domande di rilascio di ogni tipo di autorizzazione alla realizzazione, modifica, potenziamento o esercizio delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nel suddetto art. 8, commi 1, 2, 4 della Legge 447/1995, deve essere associata una documentazione previsionale di impatto acustico.

Le caratteristiche ed i requisiti della documentazione sono dettati dalla D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004.

I Soggetti titolari delle suddette opere, infrastrutture o insediamenti depositano presso il Comune la documentazione previsionale di impatto acustico contestualmente alla domanda di cui al comma 1 ovvero all'atto della presentazione dei progetti definitivi nell'ambito degli specifici provvedimenti autorizzativi.

Copia su supporto digitale della documentazione previsionale di impatto acustico viene inoltre trasmessa al settore comunale competente per l'ambiente.

Nell'ambito del procedimento autorizzativo, ove questo non sia già previsto da normativa sovraordinata, il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione previsionale presentata.

Il Dirigente del settore comunale competente per l'ambiente, nell'ambito della procedura autorizzativa comunale o sovraordinata, esprime un parere sulla documentazione previsionale di impatto acustico presentata, prescrivendo l'adozione delle misure ritenute necessarie al fine di garantire il contenimento dei livelli di emissione o di immissione sonora entro i limiti stabiliti.

Detta prescrizione, in caso di procedura autorizzativi comunale, viene recepita nel provvedimento autorizzativo.

ART. 14 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/1995, nonché dell'art. 11 della L.R. 52/2000, alle domande di rilascio di ogni tipo di autorizzazione alla realizzazione di insediamenti indicati nel suddetto art. 8, comma 3 della Legge 447/1995, deve essere associata una valutazione di clima acustico.

Le caratteristiche ed i requisiti della suddetta valutazione sono dettati dalla D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005.

La valutazione di clima acustico, deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti trasformati ad uso scolastico, ospedaliero, di casa di cura, di casa di riposo o di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

L'assenza della valutazione di clima acustico è causa di diniego del provvedimento autorizzativo all'attività edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio delle attività di cui al suddetto terzo comma, o di ordine motivato di sospensione immediata dell'attività di costruzione in tutti i casi di comunicazione di avvio attività autocertificata da parte dei Soggetti proponenti.

ART. 15 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il progetto presentato unitamente alla domanda di permesso a costruire, nonché il progetto presentato in tutti i casi di comunicazione di avvio attività autocertificata da parte dei Soggetti proponenti, dovrà comprendere una Relazione tecnico-descrittiva delle modalità di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 e s.m.i., "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

L'assenza della suddetta Relazione tecnico-descrittiva è causa di diniego del provvedimento autorizzativo all'attività edilizia o di ordine motivato di sospensione immediata dell'attività di costruzione in tutti i casi di comunicazione di avvio attività autocertificata da parte dei Soggetti proponenti.

ART. 16 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune può prescrivere l'attuazione di interventi di risanamento acustico a tutti i soggetti che, sulla base di rilevamenti di rumore, risultano essere causa di disturbo alle residenze e attività circostanti.

ART. 17 PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 447/1995, nonché dell'art. 13 della L.R. 52/2000, il Comune adotta un piano di risanamento acustico qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di immissione che si discostano di oltre 5 dB.

Il Comune può adottare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Legge 447/95, un piano di risanamento acustico al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.

I piani di risanamento acustico sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

I contenuti, i tempi e le modalità di adozione dei piani di risanamento acustico sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 447/1995 e dell'articolo 13 della Legge Regionale 52/2000.

Il piano di risanamento acustico comunale dovrà stabilire le priorità di intervento tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione, riferiti a ciascuna delle sorgenti sonore considerate:

- l'entità dei livelli di inquinamento acustico prodotto,
- la quantità di popolazione interessata,
- la stima dei benefici ottenibili a seguito degli interventi di risanamento concretamente attuabili.

Il piano di risanamento acustico comunale stabilirà tempi e modalità di attuazione dei singoli interventi tenendo conto:

- delle priorità stabilite in base ai criteri di cui al comma precedente,
- dei mezzi economici e materiali necessari al completamento degli interventi,
- delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche della eventuale possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 447/1995.

Al Piano di risanamento acustico comunale viene data pubblicità nelle modalità previste nel successivo art. 20.

ART. 18 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DI ALTRI SOGGETTI

I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, sono tenuti alla predisposizione di piani di risanamento acustico della propria impresa ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/2000.

Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, i titolari delle imprese di cui al comma 1 verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento.

I contenuti dei piani di risanamento, le modalità di esame e approvazione, le modalità di attuazione sono dettati dall'art. 14 della L.R. 52/2000.

Ai Piani di risanamento acustico delle imprese viene data pubblicità nelle modalità previste nel successivo art. 20.

ART. 19 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene ordinariamente aggiornato ogni dieci anni, mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modifica del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale avverrà inoltre:

- a) in caso di sopravvenute modificazioni della normativa nazionale e/o regionale in materia che comportino una diversa definizione delle classi di riferimento delle zone acustiche omogenee;
- b) in caso di modifica dei criteri tecnici di predisposizione del Piano di Classificazione Acustica da parte della Regione Piemonte;
- c) in occasione di ogni modifica degli strumenti urbanistici (art.5, comma 4 della L.R. 52/2000) e della approvazione di S.U.E.;
- d) in occasione della redazione di progetti esecutivi di opere pubbliche di competenza comunale ovvero al recepimento di progetti di opere pubbliche di livello superiore (provinciali, regionali, statali), che comportino modifiche delle destinazioni d'uso per le parti di territorio interessate.

Con riferimento alle lettere c) e d) del precedente comma, l'esame e l'approvazione delle revisioni del Piano di Classificazione Acustica avviene nell'ambito della procedura relativa allo strumento urbanistico o al progetto di riferimento.

ART. 20 COMUNICAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di adozione del Piano di classificazione acustica.

Il Comune provvede a rendere consultabile il Piano di classificazione acustica adottato (tavola di fase IV, Relazione descrittiva e Norme Tecniche di Attuazione) nel proprio sito internet.

Il Comune provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di approvazione del Piano di classificazione acustica, evidenziando l'avvio della decorrenza dei termini per l'attuazione dei Piani di risanamento acustico delle imprese.

L'avviso del provvedimento comunale di approvazione del Piano di classificazione acustica viene pubblicato sul BUR.

Il Comune provvede a rendere consultabile il Piano di classificazione acustica approvato (tavola di fase IV, Relazione descrittiva e Norme Tecniche di Attuazione) nel proprio sito internet.

Il Comune provvede altresì a pubblicare nell'albo pretorio ed a rendere consultabili nel proprio sito internet i Piani di risanamento acustico delle imprese e il Piano di risanamento acustico comunale.

ART. 21 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

ART. 22 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della Legge 447/1995, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dell'art. 17 della L.R. 52/2000.

ART. 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, ove non previste da normativa sovraordinata vigente, entrano in vigore con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica da parte del Consiglio Comunale.

Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme regionali o statali, da recepirsi con atto di formale modifica del presente elaborato.